



STUDIO BORDOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI

CONSULENZA SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
CORPORATE, BUSINESS AND TAX CONSULTING
Member of Confédération Fiscale Européenne – Bruxelles

Fondato del 1968 dal Prof. Dott. Giorgio Bordoli

I - 22036 ERBA (Como) - Corso XXV Aprile, 167/b - Telefono +39 031.611266-611267 - Telefax +39 031.3339714
I - 00187 ROMA - Via Lucullo, 11 - Tel. +39 06.42459510 - Telefax +39 06.4743067
www.bordoli.it e-mail: info.studio@bordoli.it

A tutte le Società
LORO SEDI

Erba, 25/06/2021

CIRCOLARE N. 10/2021

OGGETTO: *Decreto Sostegni bis*

Gentili Clienti,

di seguito un breve riepilogo di alcune novità previste dal D.L. n. 73/2021, cosiddetto Decreto Sostegni bis, al quale si rimanda per maggiori dettagli:

Art. 1. Contributo a fondo perduto

1. **Contributo automatico** in misura pari a quello già riconosciuto dal DL Sostegni n.41/2021, corrisposto nella stessa modalità richiesta nell'istanza già presentata, ossia automaticamente sul c/c o utilizzabile come credito d'imposta F24, solo per società con fatturato 2019 sino a € 10 milioni, senza necessità di presentare alcuna nuova istanza;
2. **Contributo integrativo** previsto per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a € 10 milioni nel 2019 e dietro presentazione di istanza (entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica, le cui modalità e termini saranno stabiliti con apposito provvedimento), da presentare solo se il calcolo del contributo integrativo risulti superiore al quello automatico. Condizione è la perdita di almeno del 30% del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20. Il contributo è pari a una % sul calo del fatturato medio mensile per 5 fasce (60% se fatturato inferiore a 100k, 50% se fatturato tra 101k e 400k, 40% se fatturato tra 401k e 1 milione, 30% se fatturato tra 1 milione e 5 milioni e 20% se fatturato tra 5 milioni e 10 milioni). Tale contributo si può conseguire solo se si è beneficiato del contributo da DL Sostegni 41 del 2021. L'istanza si può presentare solo dopo la presentazione della LIPE per il primo trimestre 2021.
3. **Contributo alternativo** previsto per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo DL Sostegni n. 41/2021, del contributo automatico DL 73/2021 e del contributo integrativo da DL 73/2021. Tale «nuovo» contributo è rivolto a coloro che hanno ricavi/compensi non superiori a € 10 milioni nel 2019, che hanno conseguito una perdita di almeno del 30% del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20 e dietro presentazione di istanza (entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica, le cui modalità e termini saranno stabiliti con apposito provvedimento). Il contributo è pari a una % sul calo del fatturato medio mensile per 5 fasce (90 % se fatturato inferiore a 100k, 70% se fatturato tra 101k e 400k, 50% se fatturato tra 401k e 1 mio, 40% se fatturato tra 1mio e 5 mio, 30% se fatturato tra 5mio e 10mio).
4. **Contributo risultato economico** : confronta l'utile 2019 verso 2020 e spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto MEF. Dovrà essere presentata specifica istanza, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con successivo provvedimento. L'istanza sarà ammessa solo se il modello Unico per l'anno 2020 verrà inviato entro il 10.9.2021 (e non quindi entro il 30.11.2021) fatturato sino a 10 mio nel 2019 e dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio della procedura telematica.

Art. 4. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Viene prorogato il credito d'imposta di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) con le seguenti novità:

In collaborazione con – Connected with
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SILVESTRI DE ANGELIS
I - 00187 ROMA - Via Lucullo, 11 - Tel. +39 06.424590000



STUDIO BORDOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI

CONSULENZA SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
CORPORATE, BUSINESS AND TAX CONSULTING
Member of Confédération Fiscale Européenne – Bruxelles

Fondato del 1968 dal Prof. Dott. Giorgio Bordoli

I - 22036 ERBA (Como) - Corso XXV Aprile, 167/b - Telefono +39 031.611266-611267 - Telefax +39 031.3339714
I - 00187 ROMA - Via Lucullo, 11 - Tel. +39 06.42459510 - Telefax +39 06.4743067
www.bordoli.it e-mail: info.studio@bordoli.it

1. proroga fino al 31.7.2021 del credito d'imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator; il credito di imposta spetta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e in caso di affitto d'azienda nella misura del 50%;
2. proroga per i mesi da gennaio a maggio 2021 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con estensione a coloro che hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La proroga prevede una nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato dove l'ammontare medio mensile registrato nel periodo compreso tra il 1.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.04.2019-31.03.2020.
Tale condizione quindi non è richiesta per le nuove attività iniziate dal 1.1.2019 e per le imprese operanti nei settori turistico-ricettivo, agenzie di viaggio, tour operator.
Il credito di imposta spetta nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività; nella misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il credito di imposta spetta in relazione ai canoni versati, è compensabile in F24 ed è cedibile.

Art. 20. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi

Viene ampliata la casistica di compensazione in unica soluzione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, ovvero il credito è compensabile in un'unica quota annuale, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, per gli investimenti in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016) effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Art. 22. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021

Viene aumentato il limite annuo per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi, ovvero per il rimborso ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 a € 2 milioni (limite precedente € 700 mila, incrementato per il 2020 ad € 1 milione).

Art. 32. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Spetta un credito d'imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, fino a un massimo di € 60.000. Il credito è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione. L'importo definitivo del credito sarà determinato in base ai limiti stabiliti da provvedimento AdE.

Art. 67, c. 10. Credito d'imposta in investimenti pubblicitari

Spetta un credito d'imposta del 50% delle spese del valore degli investimenti pubblicitari effettuati negli anni 2021 – 2022 sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (non quindi su radio e TV, per i quali spetta il credito in misura "ordinaria"), previa presentazione di istanza da presentare dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2021 (le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti,

In collaborazione con – Connected with
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SILVESTRI DE ANG
I - 00187 ROMA - Via Lucullo, 11 - Tel. +39 06.424590